

## NOTE DELL'ENTE

### REGIONE VENETO

Nota integrativa al dettaglio degli addebiti

### PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA:

#### DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI

S. CROCE, 1187 (Riva de Biasio)

30135 VENEZIA

### TASSA AUTOMOBILISTICA

TELEFONO:840848484 Call Center (costo fisso a chiamata di euro 0,10)

con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 20,00 il sabato dalle 8,00 alle 13,00

P.E.C.: [risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it](mailto:risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it)

### ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:

DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 9,00 ALLE 12,30

## Regione Veneto - Direzione politiche fiscali e tributi

### RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Per la presente cartella di pagamento, è possibile chiedere informazioni alla Regione Veneto – Direzione Politiche Fiscali e Tributi che ha emesso il ruolo, indicato nel "dettaglio degli addebiti".

### COME PRESENTARE RICORSO

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992) alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'Agente della riscossione che ha emesso la cartella.

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

La cartella di pagamento, conseguente a ruoli coattivi, è impugnabile unicamente per vizi propri e non per i vizi degli atti che, regolarmente notificati, l'abbiano preceduta. In particolare, le cartelle di pagamento non sono impugnabili per eventuali vizi degli atti da cui nascono i debiti alla base delle iscrizioni a ruolo.

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento) mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)).
- notificare il ricorso alla Regione Veneto che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al Dettaglio degli addebiti mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it), qualora non abbia ricevuto un avviso di accertamento, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità.

In tali casi, il ricorso dev'essere sottoscritto digitalmente da chi presenta ricorso o dal difensore incaricato.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D.Lgs. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

segue